
	Osservatorio Legislativo Interregionale	11 novembre 2021 Gruppo di lavoro copertura finanziaria delle leggi regionali “Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali” Coordinamento: Alda Santarella – Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria I dati in sintesi – aggiornamento 11 novembre 2021
---	---	---

Ricognizione sulle prassi applicative e le procedure interne adottate nelle Regioni e nelle Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali- Esiti del Gruppo di lavoro

I DATI IN SINTESI

(11 novembre 2021)


	Osservatorio Legislativo Interregionale	11 novembre 2021 Gruppo di lavoro copertura finanziaria delle leggi regionali “Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali” Coordinamento: Alda Santarella – Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria I dati in sintesi – aggiornamento 11 novembre 2021
---	---	---

Avvertenza:

Questo documento è stato elaborato, sulla base dei dati raccolti nell’ambito del Gruppo di lavoro sulle coperture finanziarie delle leggi “Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali”, costituito a luglio 2021 presso l’Osservatorio Legislativo Interregionale (OLI).

I Dati qui riportati sono stati raccolti presso le Regioni e Province autonome attraverso la compilazione di apposito questionario allegato al presente documento (allegato n. 1).

Le risposte ai quesiti sono state fornite dai componenti del Gruppo di lavoro a titolo di studio e confronto su tematiche comuni nell’ambito del Gruppo di lavoro sulle coperture finanziarie delle leggi regionali costituito presso l’Osservatorio Legislativo Interregionale. Per i dati ufficiali occorre far riferimento ai provvedimenti legislativi e normativi ufficiali adottati da ciascuna Regione e Provincia autonoma.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>11 novembre 2021</p> <p>Gruppo di lavoro copertura finanziaria delle leggi regionali “Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali”</p> <p>Coordinamento: Alda Santarella – Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</p> <p>I dati in sintesi – aggiornamento 11 novembre 2021</p>
---	--	--

La raccolta dei dati d parte del Gruppo di lavoro:

Regione	Nome	Giunta/ Consiglio	Ufficio di appartenenza
BASILICATA			Nessuna adesione al Gruppo, ma vi è stata la partecipazione alla ricognizione tramite l’invio di dati
CALABRIA	NOSTRO MANUELA	CONSIGLIO	Ufficio Istruzione Seconda Commissione Bilancio, Programmazione Economica e Attività Produttive, Affari dell’Unione Europea e Relazioni con l’Estero
CALABRIA	SOFIA SONIA	CONSIGLIO	Ufficio Istruzione Seconda Commissione Bilancio, Programmazione Economica e Attività Produttive, Affari dell’Unione Europea e Relazioni con l’Estero
CALABRIA	SURACE CATERINA	CONSIGLIO	Ufficio Istruzione Seconda Commissione Bilancio, Programmazione Economica e Attività Produttive, Affari dell’Unione Europea e Relazioni con l’Estero
CALABRIA	MARIA STEFANIA LAURIA	CONSIGLIO	Segretario Generale
CALABRIA	ANNAMARIA FERRARA	CONSIGLIO	Settore Assistenza Giuridica
CALABRIA	DANIELE MESSINA	CONSIGLIO	Segreteria Assemblea Consiglio regionale
CAMPANIA	MAGDA FABBROCINI	CONSIGLIO	Direzione Generale Attività legislativa
CAMPANIA	VINCENZA VASSALLO	CONSIGLIO	U.D. Assemblea
CAMPANIA	ROSARIA CONFORTI	CONSIGLIO	U.D. Studi legislativi e Servizio documentazione e U.D. dalla I alla IV Commissione permanente
CAMPANIA	PASQUALINA FILIPPO	CONSIGLIO	Commissione bilancio
CAMPANIA	LONGOBARDI SALVATORE	CONSIGLIO	Commissioni consiliari
EMILIA-ROMAGNA	MAURIZIO RICCIARDELLI	GIUNTA	Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato
EMILIA-ROMAGNA	FEDERICA PAOLOZZI	GIUNTA	Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato
EMILIA-ROMAGNA	ANDREA ORSI	CONSIGLIO	Servizio Affari legislativi dell’Assemblea legislativa
EMILIA-ROMAGNA	BARBARA COSMANI	CONSIGLIO	Servizio Affari legislativi dell’Assemblea legislativa
FRIULI VENEZIA GIULIA	STEFANO PATRIARCA	CONSIGLIO	Vice Segretario Generale
FRIULI VENEZIA GIULIA	CHIARA GREGORI	CONSIGLIO	Direttore Servizio giuridico-legislativo
FRIULI VENEZIA GIULIA	MARCO MATTIONI	CONSIGLIO	Servizio giuridico legislativo
FRIULI VENEZIA GIULIA	GIANCARLO MAURO	CONSIGLIO	Servizio giuridico legislativo
LAZIO	ALESSANDRA TARTAGLIA	CONSIGLIO	Area Assistenza tecnico legislativa, monitoraggio e attuazione delle leggi
LAZIO	LAURA BRUNI	CONSIGLIO	Area Consulenza giuridica
LAZIO	VINCENZO DI POGGIOVALLE	CONSIGLIO	Area bilancio, Analisi di impatto delle iniziative consiliari e Ragioneria
LIGURIA – coordinamento del Gruppo di lavoro	ALDA SANTARELLA	CONSIGLIO	Servizio Legislativo
LIGURIA	CRISTINA DATOVO	CONSIGLIO	Servizio Legislativo
LIGURIA	ANTONELLA MAIOLO	CONSIGLIO	Servizio Assemblea
LIGURIA	MASSIMILIANO PELLEGRINO	CONSIGLIO	Servizio Commissioni
LIGURIA	STEFANO VACCARI	CONSIGLIO	Servizio Bilancio



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

11 novembre 2021

Gruppo di lavoro copertura finanziaria delle leggi regionali "Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali"

Coordinamento: Alda Santarella – Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria

[I dati in sintesi – aggiornamento 11 novembre 2021](#)

Regione	Nome	Giunta/ Consiglio	Ufficio di appartenenza
LIGURIA	LUISA TARANTOLA	CONSIGLIO	Vice Segreteria Generale Area del Processo normativo
LIGURIA	ELENA ZUNINO	GIUNTA	Direzione Affari Legislativi, Istituzionali e Legali
LIGURIA	PAOLA FRISONE	GIUNTA	Direzione Affari Legislativi, Istituzionali e Legali
LIGURIA	BRUNA ARAMINI	GIUNTA	Direzione centrale Finanza, Bilancio e Controlli
LIGURIA	FLAVIA PANARESE	GIUNTA	Direzione centrale Finanza, Bilancio e Controlli
LOMBARDIA	ORNELLA BORROMETI	GIUNTA	Direzione Bilancio
LOMBARDIA	ANTONELLA DE GREGORIO	GIUNTA	UO Legislativo
LOMBARDIA	GIULIANO BANTERLE	CONSIGLIO	Servizio Legislativo e Legale - Tematiche istituzionali, rapporti sullo stato della legislazione e banca dati legislativa
LOMBARDIA	CRISTIANA AGLIO	CONSIGLIO	Assistenza tecnico-giuridica - I Commissione Servizio Commissioni permanenti e speciali- rapporti con la Giunta e prerogative dei consiglieri
LOMBARDIA	GIANLUCA GENIORI	CONSIGLIO	U.O. Lavori d'Aula, Atti e Nomine -Servizio Segreteria dell'Assemblea
MARCHE	ELISA MORONI	CONSIGLIO	Servizio Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari
MARCHE	MONICA MORETTI	GIUNTA	Posizione di funzione Bilancio, ragioneria e contabilità Servizio Risorse finanziarie e bilancio
MOLISE	DANILA SCIOLI	CONSIGLIO	Servizio di Supporto alla Funzione legislativa
PIEMONTE			Nessuna adesione al Gruppo, ma vi è stata la partecipazione alla ricognizione tramite l'invio di dati
PUGLIA	GIUSEPPE MUSICCO	CONSIGLIO	Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia
PUGLIA	ALESSANDRO ZEZZA	CONSIGLIO	Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia
PUGLIA	EMMA RUFFINO	GIUNTA	Sezione Supporto Legislativo
PUGLIA	VINCENZO AMBRUOSI	GIUNTA	Sezione Supporto legislativo
PUGLIA	MARIELLA PALMISANO	GIUNTA	Sezione Supporto legislativo
SARDEGNA	CARLO SANNA	GIUNTA	Ufficio legislativo
SARDEGNA	RICCARDO FRANCESCO CONTINI	GIUNTA	Ufficio legislativo
SARDEGNA	SIMONE PUDDU	GIUNTA	Assessorato competente Bilancio
SARDEGNA	RENATA FARRIS	GIUNTA	Assessorato competente Bilancio
SARDEGNA	FABRIZIO CONTU	CONSIGLIO	Capo Servizio ragioneria e responsabile dell'Ufficio di Segreteria della Terza Commissione (Bilancio)
SARDEGNA	ELSA DIANA	CONSIGLIO	Ufficio di Segreteria della Terza Commissione (Bilancio)
TOSCANA	PAOLA BIGAZZI	GIUNTA	Direzione Programmazione e bilancio
TOSCANA	FABRIZIO MASCAGNI	CONSIGLIO	Settore Bilancio e Finanze
TOSCANA	CATERINA ORIONE	CONSIGLIO	Settore Assistenza giuridica e legislativa
TRENTINO ALTO ADIGE	CLAUDIA ANDERLE	GIUNTA	Ripartizione I - Risorse finanziarie
TRENTINO ALTO ADIGE	PAOLA VINOTTI	GIUNTA	Ripartizione I - Risorse finanziarie
UMBRIA			Nessuna adesione al Gruppo, ma vi è stata la partecipazione alla ricognizione tramite l'invio di dati



Osservatorio
Legislativo
Interregionale


11 novembre 2021

Gruppo di lavoro copertura finanziaria delle leggi regionali “Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali”

Coordinamento: Alda Santarella – Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria

[I dati in sintesi – aggiornamento 11 novembre 2021](#)

Regione	Nome	Giunta/ Consiglio	Ufficio di appartenenza
VALLE D'AOSTA	SONIA GRIECO	CONSIGLIO	Affari legislativi, studi e documentazione
VENETO	CARLO GIACHETTI	CONSIGLIO	Direzione assistenza legislativa
VENETO	GABRIELE FROLLO	CONSIGLIO	Responsabile di Segreteria della Prima Commissione consiliare (politiche istituzionali, di bilancio e di programmazione)
VENETO	ALESSANDRO ROTA	CONSIGLIO	Direzione attività e rapporti istituzionali e coordinamento delle Commissioni consiliari
PROV.AUT. BOLZANO	BARBARA PUSATERI	CONSIGLIO	Ufficio affari legislativi e legali
PROV.AUT. BOLZANO	ENRICO GASTALDELLI	GIUNTA	Ufficio Bilancio e programmazione della Ripartizione provinciale Finanze
PROV.AUT. BOLZANO	BARBARA BISSOLI	GIUNTA	Direttrice sostituta dell'Ufficio Legislativo della Segreteria generale della Provincia
PROV.AUT. TRENTO	MAURO CECCATO	CONSIGLIO	Ufficio Documentazione
PROV.AUT. TRENTO	ELENA LANER	CONSIGLIO	Ufficio commissioni prima, terza e giunta delle elezioni
SEGRETERIA OSSERVATORIO OLI	ANTONELLA MEUCCI		SEGRETERIA OLI
OSSERVATORIO OLI	CARLA PARADISO	CONSIGLIO	Osservatorio Legislativo Interregionale
Segreteria Conferenza Presidenti Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome	CHIARA CORDOVA		Segreteria Conferenza Presidenti Assemblee legislative

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>11 novembre 2021</p> <p>Gruppo di lavoro copertura finanziaria delle leggi regionali “Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali” Coordinamento: Alda Santarella – Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</p> <p>I dati in sintesi – aggiornamento 11 novembre 2021</p>
---	--	---

I dati in sintesi

INDICE


I dati in sintesi.....	6
Soluzioni adottate presso le Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome in sintesi.....	7
1. Fonte normativa di adeguamento: principale normativa regionale/ provinciale di riferimento delle schede relazioni tecnico-finanziarie (RTF)	8
2. Formalizzazione in atti interni: adozione di una procedura interna per la redazione RTF 9	
3. Atti corredati della RTF: progetti di legge di Consiglieri regionali, di Giunta; emendamenti	11
4. Adozione di modelli di scheda RTF.....	15
5. Modalità di copertura finanziaria (art. 17, comma 1, l. 196/2009) e quantificazione degli oneri cd. organizzativi (art. 17, comma 6 bis, l. 196/2009).....	16
6. Assistenza e modalità di redazione delle norme finanziarie: soggetti che redigono le RTF e le norme finanziarie.....	19
7. Organizzazione degli uffici consiliari: quali uffici del Consiglio redigono le RTF e di quale personale e competenze dispongono.....	23
8. Bilancio autonomo del Consiglio: quale è la procedura e quali sono i soggetti competenti per le RTF per costi aventi impatto sul bilancio consiliare	26
9. Forme di interlocuzione/ collaborazione tra uffici di GR e CR	27
10. Effetti sull’iter legislativo in caso di assenza di RTF.....	31
Allegato 1: Il QUESTIONARIO	34

NOTA:

Parte dei dati riguardano per lo più il Consiglio, pertanto, laddove si intenda far riferimento solamente all’iniziativa legislativa della Giunta, è stato evidenziato con l’uso del grassetto.

Per uniformare la terminologia, nella presente si assume l’indicazione di “Relazione tecnico-finanziaria o RTF”, anche laddove eventualmente le normative di alcuni Enti assumano altre espressioni, diverse ma comunque riconducibili o equivalenti alla Relazione tecnica di cui all’art. 17 della legge 196/2009. Analogamente, sempre per ragioni di uniformità, tutta la terminologia a commento è assunta in modo omogeneo e in senso a-tecnico. Così “Regolamento Interno” (o “RI” si riferisce genericamente ai regolamenti interni sul funzionamento delle Assemblee legislative delle Regioni o Province autonome, che possono assumere denominazioni diverse, quali regolamento generale, etc); proposta/ disegno o progetto di legge (si riferisce genericamente all’iniziativa legislativa, benchè ciascun Ente possa aver adottato invece una terminologia tecnica a seconda che l’iniziativa si della Giunta o del Consiglio); uffici bilancio, uffici legislativi, etc, prescindono dal nome specifico della struttura amministrativa.

I riferimenti al “bilancio autonomo del Consiglio” vanno intesi con riguardo al bilancio regionale e all’autonomia contabile riconosciuta dall’art. 67 d.lgs. 118/2011 e alle specifiche forme di autonomia previste nei singoli Statuti.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>11 novembre 2021</p> <p>Gruppo di lavoro copertura finanziaria delle leggi regionali “Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali” Coordinamento: Alda Santarella – Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</p> <p>I dati in sintesi – aggiornamento 11 novembre 2021</p>
---	--	---

Soluzioni adottate presso le Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome in sintesi

La presente relazione riassume gli esiti della ricognizione circa le soluzioni adottate dalle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con riferimento alle relazioni tecnico-finanziarie allegate ai progetti di legge, in attuazione del principio costituzionale di copertura delle leggi di cui all'articolo 81 della Costituzione.


La ricognizione è stata compiuta, ove possibile, direttamente presso ciascun Ente. I dati sono stati raccolti nell'ambito del Gruppo di lavoro costituito presso l'Osservatorio Legislativo Interregionale, che è stato appositamente attivato e divenuto operativo a fine luglio 2021; in qualche caso, per gli Enti non partecipanti al Gruppo di lavoro, gli elementi sono stati raccolti per il tramite della Segreteria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Ferma restando l'attuazione della normativa di principio di riferimento, l'analisi fa emergere un quadro eterogeneo da un punto di vista procedurale e organizzativo, che va valutato anche in relazione alle scelte statutarie e legislative “a monte” riguardo ai rapporti istituzionali tra la Giunta regionale e il Consiglio regionale e al diverso grado di autonomia riconosciuto a quest'ultimo rispetto alla Giunta, che non costituivano però oggetto della rilevazione.

Allo stato attuale risulta che in gran parte degli Enti, gli uffici del Consiglio regionale non hanno la visibilità del bilancio dinamico e quindi neppure delle disponibilità delle risorse e pertanto gli uffici consiliari o non redigono RTF o si raccordano formalmente o informalmente con i competenti uffici della Giunta o non redigono RTF vere e proprie. Pertanto, in generale, per così dire il “debito” informativo comporta che la stesura delle Relazioni tecnico finanziarie, anche solo in via di fatto, compete per gran parte delle Regioni alle strutture della Giunta regionale.

Nelle Regioni vi è dunque attenzione all'attuazione del principio di copertura delle leggi e all'individuazione di un modello compatibile con la propria capacità organizzativa e con le disponibilità di risorse umane dedicate e specializzate nella valutazione degli aspetti finanziari.

Venendo a singoli aspetti che riguardano la disciplina delle Relazioni tecnico finanziarie o le prassi in uso si espongono in sintesi gli esiti della ricognizione effettuata, evidenziando che il tema è apparso subito di rilevante interesse per tutte le Regioni e Province autonome, la maggior parte delle quali ha in corso o intenzione di procedere alla revisione delle proprie regolamentazioni al fine di migliorare la qualità delle RTF e in ultima analisi della legislazione, anche tenuto conto dei suggerimenti offerti dalla Corte dei Conti.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>11 novembre 2021</p> <p>Gruppo di lavoro copertura finanziaria delle leggi regionali “Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali” Coordinamento: Alda Santarella – Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</p> <p>I dati in sintesi – aggiornamento 11 novembre 2021</p>
---	--	---

I dati rilevati in sintesi:

1. Fonte normativa di adeguamento: principale normativa regionale/ provinciale di riferimento delle schede relazioni tecnico-finanziarie (RTF)

Le scelte adottate dalle Regioni e Province autonome in ordine alla fonte normativa per l'adeguamento nell'ordinamento delle Relazioni tecniche finanziarie a dimostrazione della copertura finanziaria delle leggi risultano varie.

Dalla ricognizione compiuta risulta quanto segue.


Alcune Regioni hanno introdotto la previsione delle Relazioni tecnico finanziarie nello Statuto (Basilicata, Calabria, Campania) (fonte statutaria).

Gran parte delle Regioni prevedono le RTF nella legge regionale di contabilità (Campania, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, Valle d'Aosta, Provincia autonoma di Bolzano) spesso essendo intervenute proprio in sede di adeguamento dell'ordinamento contabile. In Puglia la relazione è stata introdotta e disciplinata da una deliberazione dell'Ufficio di Presidenza (Del. UP. 181/2018); nella legge regionale di contabilità, invece, è disciplinato il referto tecnico di competenza delle strutture della Giunta regionale, obbligatorio per tutte le proposte di legge sia di iniziativa consiliare che di iniziativa di Giunta in quanto include il visto di ragioneria. In Calabria la legge regionale di contabilità (l.r. 4 febbraio 2002, n. 8) non è stata oggetto di modifiche e integrazioni che hanno interessato la RTF, in quanto detta previsione era già indicata *ab origine* nella stessa legge regionale.

Sempre nell'ambito della scelta della fonte legislativa, si segnala che alcune Regioni hanno inteso dare rilievo anche all'aspetto della qualità della legislazione e pertanto hanno previsto o disciplinato le RTF nella legge sulla qualità (Toscana), anche attraverso la previsione sistematica in detta legge di modifiche alla legge regionale di contabilità (Toscana, Sardegna). La Regione Liguria ha avuto attenzione al tema della qualità normativa, inserendo però la previsione nel Regolamento Interno. La Regione Marche ha previsto le RTF a livello di legge, inserendo in particolare la previsione nella legge sulla semplificazione e sulla innovazione. In Provincia autonoma di Trento le relazioni sono previste nella legge sulla programmazione.

Altre Regioni sono intervenute con modifiche al Regolamento Interno (Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia).

In Emilia-Romagna il Regolamento Interno già prevedeva l'adozione della RTF (denominata Scheda Tecnico finanziaria) e non si è quindi reso necessario intervenire sul Regolamento. Sono invece state adottate delle delibere, sulla base delle indicazioni della Corte dei Conti, da parte della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	11 novembre 2021 Gruppo di lavoro copertura finanziaria delle leggi regionali “Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali” Coordinamento: Alda Santarella – Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria I dati in sintesi – aggiornamento 11 novembre 2021
---	---	---

La Regione Campania ha previsto nella legge regionale di contabilità un rinvio della disciplina alla fonte regolamentare. In particolare, con l’approvazione del Regolamento di contabilità regionale del 7 giugno 2018, n. 5 (Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell’articolo 10 della legge regionale del 5 dicembre 2017, n. 37) vengono, tra l’altro, dettate disposizioni operative circa la verifica della copertura finanziaria delle proposte di legge, degli emendamenti consiliari e della relativa relazione tecnico finanziaria, nonché delle modalità operative per il supporto tecnico ai Consiglieri regionali nella fase di elaborazione.

Quanto sopra indicato si riferisce al livello normativo per così dire “più alto”; tuttavia restano molte disposizioni, per lo più di tipo attuativo od operativo sulla redazione delle RTF, che sono inoltre contenute nel Regolamento Interno sul funzionamento delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome o, talvolta, in deliberazioni di Giunta o di Consiglio o in circolari interne.

Da ultimo si segnala, che in Toscana con la recente l.r. 29/2021 (legge di manutenzione) sono state apportate, tra l’altro, modifiche alla l.r. 55/2008 e alla l.r. 1/2015 al fine di prevedere che tutte le pdl e gli emendamenti di Giunta e Consiglio siano corredati della RTF con le sole eccezioni delle leggi di bilancio, variazione, assestamento e rendiconto.


2. Formalizzazione in atti interni: adozione di una procedura interna per la redazione RTF

La situazione risulta variegata riguardo alla formalizzazione di procedure interne presso le Assemblee. Il riferimento alle procedure è qui assunto non tanto avendo riguardo alle norme regolamentari che possono anche prevedere disposizioni procedurali, quanto all’adozione di delibere, circolari o altri atti interni, o ad eventuali prassi, anche consolidate.

In alcune realtà assembleari, alcune disposizioni procedurali sono contenute quasi esclusivamente nel Regolamento Interno dell’Assemblea (Emilia-Romagna, Liguria); (In Emilia-Romagna, oltre al regolamento interno, sono state adottate la Delibera di Giunta 199/2014 e le Delibere dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa n. 15/2014 e la n.18/2014 che hanno previsto specifiche disposizioni procedurali) o nel regolamento regionale di contabilità (Campania). Alcune disposizioni sono contenute anche nel Regolamento Interno della Calabria, che prevedono la presenza delle stesse a corredo delle proposte di legge ai fini dell’ammissibilità.

Vi sono poi Assemblee legislative che hanno formalmente adottato atti interni e procedure (Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Provincia autonoma di Trento), talvolta anche in modo condiviso con la Giunta (Piemonte).

In alcuni casi sono state adottate linee guida per la redazione delle RTF (Friuli Venezia Giulia, Lombardia -DGR Lombardia e Risoluzione CR); casi in cui, nel recepire le linee guida della Corte dei Conti 2013, si sono instaurate e consolidate alcune prassi (Calabria); casi in cui vi è una interlocuzione tra i proponenti e gli uffici GR (Molise); inoltre casi in cui

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>11 novembre 2021</p> <p>Gruppo di lavoro copertura finanziaria delle leggi regionali “Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali”</p> <p>Coordinamento: Alda Santarella – Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</p> <p>I dati in sintesi – aggiornamento 11 novembre 2021</p>
---	--	--


le procedure sono state adottate e se ne ipotizza la revisione (Puglia). In Puglia con deliberazione 2 ottobre 2018 n. 181, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha adottato delle «Direttive sul processo di quantificazione degli oneri finanziari delle proposte di legge», al fine di dare più efficace attuazione a quanto disposto dall’art. 81, terzo comma, della Costituzione, all’art. 19 della legge 196/2009 e all’art. 38 del d.lgs. 118/2011. Con la stessa delibera è stato approvato un modello di Relazione tecnico finanziaria che dall’adozione della deliberazione dovrà accompagnare tutte le proposte di legge di iniziativa consiliare. In Emilia-Romagna con la Delibera di Giunta 199/2014 è stato adottato il modello di Scheda Tecnico Finanziaria che accompagna tanto i PDL di iniziativa dell’esecutivo che dei Consiglieri.

In alcune Assemblee legislative non risultano per il momento adottate formalmente specifiche deliberazioni contenenti procedure interne per la redazione della relazione tecnico-finanziaria (Calabria, Liguria, Molise, Regione Trentino-Alto Adige), benchè talvolta le disposizioni possono essere contenute nel Regolamento Interno. Il tema è tuttavia all’attenzione. Inoltre talvolta, già nel recepire le prime linee guida della Corte dei Conti per le relazioni semestrali sulla tipologia di coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali (cfr. Corte dei Conti, Sezione Autonomie, delibera n. 10/SE-ZAUT/2013/INPR) si sono instaurate e consolidate delle prassi (Calabria).

Anche laddove non esista una procedura formalizzata, talvolta in base alle prassi risulta che anche le proposte di legge, gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti che apparentemente non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, devono, comunque, essere assegnate anche alla Commissione Bilancio ed essere corredate di una relazione tecnico-finanziaria finalizzata a suffragare l’effettiva invarianza finanziaria delle disposizioni esaminande (Calabria).

Non sono state adottate procedure formalizzate (Molise) riguardanti la redazione della RTF, che è a cura dei servizi di Giunta regionale competenti per materia per disposizione della LR. n. 4/2002. Per le proposte di legge di iniziativa consiliare c’è una interlocuzione diretta tra i proponenti e i suddetti uffici che forniscono i dati necessari per la quantificazione degli oneri e la determinazione della copertura. La collaborazione tra uffici di GR e CR si svolge essenzialmente nelle fasi che accompagnano i lavori delle commissioni consiliari (Molise).

Presso il Consiglio regionale del Lazio è stata adottata una circolare sugli effetti finanziari delle proposte di legge di iniziativa consiliare da indirizzare ai Presidenti delle Commissioni consiliari. Ancor prima della adozione di detta recente circolare, tuttavia, al pari della Regione Molise, si era già instaurata per prassi una interlocuzione tra gli uffici dell’area Bilancio del Consiglio e i proponenti dell’iniziativa legislativa al fine di reperire i dati necessari per la quantificazione degli oneri e, per il medesimo fine, era già in essere un’interlocuzione tra gli uffici del bilancio del Consiglio e i competenti uffici di merito della Giunta regionale per una prima quantificazione dei costi. La documentazione così elaborata è inviata alla struttura della Giunta competente in materia di bilancio e costituisce uno strumento per pervenire alla definizione della copertura finanziaria.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	11 novembre 2021 Gruppo di lavoro copertura finanziaria delle leggi regionali “Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali” Coordinamento: Alda Santarella – Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria I dati in sintesi – aggiornamento 11 novembre 2021
---	---	---

In Liguria è stata adottata una **circolare interna degli uffici Giunta regionale** n. 5490 del 2016 in materia di processo legislativo limitatamente ai disegni di legge ed emendamenti di iniziativa della Giunta regionale; tale circolare è in corso di revisione da parte della Giunta regionale. Presso la Giunta è stata anche approvato la “Scheda degli elementi finanziari” ((Delibera GR 501/2014). Da parte della Giunta regionale è in corso una revisione della RTF al fine di rendere la compilazione della relazione tecnica più conforme alla normativa vigente e di differenziarla in base alla tipologia (proposta, emendamento, ecc).

Procedure risultano in generale adottate **presso la Giunta regionale** (tra cui Emilia-Romagna, Liguria -DGR sul processo legislativo-, Marche, Sardegna, Toscana Provincia autonoma Bolzano), cui vanno aggiunte tutte le altre Regioni, che presumibilmente se ne sono dotate. A tal fine va infatti evidenziato che non tutti gli uffici delle GR hanno risposto al questionario, mentre l’adesione è stata pressoché totale con riferimento ai Consigli, cui ha fatto da raccordo anche la Segreteria della Conferenza dei Presidenti e delle Province autonome ed in particolare il Tavolo tecnico dei Segretari Generali dei Consigli.

In Veneto sono formalizzate le procedure interne. In particolare si segnalano le procedure del sistema di gestione della qualità certificato Uni En Iso 9001 (il mantenimento della certificazione è ribadito dalla deliberazione UP n. 79 del 27/7/21) che disciplinano in concreto l’iter dei pdl e dei lavori d’Aula al fine di assicurare l’esame sotto il profilo tecnico-finanziario sia nella fase dell’istruttoria del progetto di legge, sia in quella della manovra emendativa in Aula.


3. Atti corredati della RTF: progetti di legge di Consiglieri regionali, di Giunta; emendamenti

La Relazione tecnico finanziaria corredda in generale i **disegni di legge di iniziativa della Giunta** (analogamente a quanto accade per il Governo, in attuazione dell’art. 17 della legge 196/2009, di contabilità statale).

In alcune realtà la Relazione tecnico finanziaria (RTF) accompagna anche l’iniziativa consiliare fin dal momento della presentazione dell’iniziativa legislativa.

La Relazione tecnico finanziaria è obbligatoria anche per le proposte di legge dei Consiglieri e per i relativi emendamenti (Calabria, Piemonte); ciò avviene anche in Basilicata (dove è in uso un modello semplificato di RTF per le iniziative consiliari) e in Puglia, sia pur in assenza di una legge a riguardo (e di cui si pensa ad un intervento a livello normativo, di modifica in tal senso).

La RTF accompagna i progetti di legge di Giunta, di Consiglio e gli emendamenti dal momento della loro presentazione in Molise; in Calabria, l’assenza della RTF di accompagnamento ai progetti di legge di Giunta, di Consiglio e agli emendamenti dal momento della loro presentazione ne determina l’inammissibilità.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	11 novembre 2021 Gruppo di lavoro copertura finanziaria delle leggi regionali “Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali” Coordinamento: Alda Santarella – Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria I dati in sintesi – aggiornamento 11 novembre 2021
---	---	---

In Lazio, per le proposte di legge di iniziativa consiliare, l'Area del Consiglio Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari, invia ai Consiglieri primi firmatari della proposta una scheda affinché questi ultimi indichino le relative finalità, i dati e le informazioni utili per la quantificazione degli oneri. La RTF vera e propria è redatta dagli uffici della Giunta regionale in raccordo con gli uffici del Consiglio.


Per i progetti di legge di iniziativa Assembleare in Emilia-Romagna la scheda tecnico finanziaria RTF è prevista e di norma è presente. Nel caso in cui manchi la sua assenza non impedisce la presentazione del progetto di legge da parte dei Consiglieri. Per i progetti di legge di Giunta è condizione di procedibilità: i progetti mancanti di scheda tecnico finanziaria non possono essere approvati dalla Giunta.

Analogamente in Friuli Venezia Giulia, dove è previsto che le proposte di legge e i disegni di legge devono essere corredati fin dalla loro presentazione della RTF, come pure gli emendamenti presentati sia dai Consiglieri sia dalla Giunta. L'obbligo di corredare i progetti di legge della RTF non è sanzionato dalla improcedibilità, pertanto possono essere assegnati ed esaminati dalla Commissione anche se ne sono privi. I disegni di legge relativi alla manovra di bilancio e all'assestamento di bilancio vengono corredati alla loro presentazione da una RTF cumulativa unica. Gli emendamenti relativi a tali DDL seguono la regola ordinaria.

In Liguria sono corredati di RTF i **disegni di legge e relativi emendamenti di iniziativa della Giunta regionale**, ivi inclusi i ddl aventi invarianza finanziaria. Progetti di legge d'iniziativa dei Consiglieri regionali, ivi inclusi i progetti aventi invarianza finanziaria, e relativi emendamenti. Al riguardo si osserva che detti progetti non sempre risultano corredati di RTF al momento della presentazione, in quanto ciò non è previsto come causa di irricevibilità. Ciò rende necessario il preliminare intervento della Commissione competente all'esame di merito, che, al fine di procedere, richiede alla Giunta ogni elemento utile di valutazione. (L'art. 6 della l.r. 12/2020 sull'iniziativa popolare e i referendum prevede che per le proposte di legge di iniziativa popolare, gli elettori, che intendono presentare una proposta di legge, possono richiedere per iscritto al Presidente dell'Assemblea di essere assistiti nella redazione dagli uffici dell'Assemblea; ai sensi del successivo comma 3, le competenti strutture della GR, ove richieste, sono tenute a fornire ai proponenti l'assistenza concernente gli aspetti finanziari della proposta).

In molti casi la relazione che correda il progetto di legge necessita di essere rivista/integrata dagli uffici della Giunta regionale, in vista della presentazione nella Commissione competente in materia di bilancio (Lombardia). In Lombardia risulta che una volta inserito il pdl nella programmazione dei lavori, l'art. 49, comma 1, del regolamento Interno (reg. gen.), prevede – nel corso dell'esame in sede referente – l'aggiornamento della RT da parte della Giunta sul pdl (ovvero la redazione qualora ne fosse privo) sulla base degli emendamenti, ai sensi del regolamento, segnalati dalla Commissione; ciò che succede nella realtà, su quelli approvati dalla Commissione.

Nella Regione Marche vi è un meccanismo diversificato in Giunta e in Consiglio. La RTF è predisposta all'atto della presentazione del **progetto di legge di iniziativa della GR**; mentre per i progetti di legge di iniziativa consiliare viene predisposta una scheda economica

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>11 novembre 2021</p> <p>Gruppo di lavoro copertura finanziaria delle leggi regionali “Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali”</p> <p>Coordinamento: Alda Santarella – Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</p> <p>I dati in sintesi – aggiornamento 11 novembre 2021</p>
---	--	--

finanziaria. Il Consigliere proponente predispone la scheda di analisi finanziaria, mentre la RTF viene redatta prima che la legge sia approvata dall’Aula. I Consiglieri regionali non hanno la visibilità del bilancio, anche se è in corso un’iniziativa per metterlo a disposizione sia dei Consiglieri che della struttura bilancio, tramite password. Per le proposte di legge ad iniziativa dei Consiglieri regionali la relazione tecnico-finanziaria è predisposta sul testo licenziato dalla Commissione referente. La RTF si evolve: la relazione è aggiornata dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea.


In Regione Puglia risulta che, nella prassi, se la PDL al momento del deposito presso gli Uffici del Consiglio è sprovvista di RTF, la stessa non viene assegnata alle competenti Commissioni consiliari per il prosieguo dell’iter di approvazione e rimane in sospenso sino al deposito della relazione finanziaria. **Per i DDL di iniziativa della Giunta**, si applica l’art. 34 l.r. 28/2001. Anche per gli emendamenti che comportano oneri di bilancio si richiede il referto tecnico con visto di Ragioneria; se afferente ad una proposta di legge consiliare si richiede anche l’aggiornamento “in forma semplificata” della Relazione tecnica finanziaria oltre al referto tecnico vistato dalla Ragioneria.

In Regione Toscana, la legge sulla qualità prevede che le proposte di legge siano corredate della relazione illustrativa delle finalità generali, della relazione tecnico-normativa e della relazione tecnico-finanziaria, ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 (Art. 7, l.r. 55/2008). Recentemente, la legge regionale 5 agosto 2021, n. 29 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2021), all’articolo 4, ha soppresso alcune parole della legge regionale 55/2008; conseguentemente risulta che “Non sono corredate della relazione tecnico-finanziaria le leggi di bilancio e relative leggi di variazione, le leggi di assestamento, le leggi di rendiconto (art. 7 l.r. 55/2008, come recentemente modificata dalla l.r. 29/2021). Con tale legge è stato previsto che tutte le proposte di legge e gli emendamenti di Giunta e Consiglio siano corredate della RTF.

Nella Provincia autonoma di Bolzano, per i disegni di legge di iniziativa consiliare la Commissione legislativa, concluso l’esame degli articoli, richiede alla Ripartizione Finanze un parere sulla adeguatezza della copertura finanziaria (art. 6 della LP 1/2002); mentre nella Provincia autonoma di Trento sono corredate della RTF i disegni di legge di Consiglieri in trattazione in Commissione iscritti nel programma dei lavori dell’aula mentre gli emendamenti non sono accompagnati da una relazione vera e propria, ma da una nota di copertura.

Nella Provincia autonoma di Trento sono corredate di RTF:

- disegni di legge della Giunta provinciale, dalla loro presentazione;
- disegni di legge di Consiglieri in trattazione in Commissione iscritti nel programma dei lavori dell’aula;
- gli emendamenti non sono accompagnati da una relazione vera e propria, ma da una nota di copertura;
- leggi provinciali.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>11 novembre 2021</p> <p>Gruppo di lavoro copertura finanziaria delle leggi regionali “Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali”</p> <p>Coordinamento: Alda Santarella – Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</p> <p>I dati in sintesi – aggiornamento 11 novembre 2021</p>
---	--	--

- i **disegni di legge della Giunta** sono corredati fin dalla presentazione da una relazione sull'impatto organizzativo e finanziario (in base alla legge sulla programmazione provinciale 1996), pubblicata nel sito istituzionale;

- per i d.d.l. consiliari non vi è quest'obbligo e in alcuni casi (soprattutto in passato) mancano le disposizioni finanziarie;

- per i d.d.l. consiliari inseriti in programmazione il funzionario della Commissione verifica se il d.d.l. richiede copertura finanziaria o meno; se la richiede compila le schede apposite e, sentendo anche il proponente del d.d.l., le invia alla Giunta per giungere a una proposta di disposizione finanziaria da inserire con emendamento. Però i casi di analisi così condotte sono stati molto pochi e risalenti alle scorse legislature, perché i casi in cui i d.d.l. mancano di disposizioni finanziarie, ora, sono pressoché nulli;


- se i d.d.l. vengono approvati (indipendentemente dal fatto che siano di Giunta o consiliari) la Giunta (servizio legislativo e servizio bilancio) modifica la relazione sull'impatto organizzativo e finanziario inserendo anche gli articoli e i commi aggiunti con emendamenti in commissione e in aula; la relazione è inviata al servizio assistenza aula e pubblicata in un'apposita sezione del sito;

- per i d.d.l. che impattano sul solo bilancio del Consiglio la relazione viene scritta dagli uffici del Consiglio (servizio assistenza aula e servizio amministrazione), ma viene comunque inviata agli uffici della Giunta per informazione/verifica, prima della pubblicazione nel sito;

- per gli emendamenti è riportata una nota di copertura che in estrema sintesi indica l'impatto finanziario, e cioè se l'emendamento comporta nuove spese o minori entrate, nonché la cifra necessaria per la copertura, distinta per anno, e l'unità di voto interessata dalla spesa. La nota è sottoscritta dal proponente. Stante l'attuale regolamento interno la compilazione della nota di copertura è elemento di valutazione dell'ammissibilità solo per gli emendamenti a disegni di legge di stabilità, bilancio, variazione e assestamento; per altri disegni di legge si raccomanda e si cerca di promuoverne comunque la compilazione.

Nella Regione Trentino-Alto Adige, i **ddl di iniziativa della Giunta regionale** sono corredati dalla RTF. Gli emendamenti sono corredati da una tabella della copertura finanziaria o talvolta, da una RFT a seconda della complessità dell'emendamento.

In Veneto è prevista per tutti i progetti di legge. Per quanto riguarda gli emendamenti, laddove generino effetti finanziari, sono corredati di scheda finanziaria che ne attesta la copertura e di sintetica nota sulle relative stime di quantificazione. Vi è un modello per i pdl in applicazione dei citati artt. 5-6 l.r. 39/2001. A completamento degli strumenti e delle procedure, si segnalano le Note di lettura e ricognitive degli impatti finanziari, redatte con riferimento a tutti i progetti di legge; trattasi di strumento consolidato nella prassi dei lavori del Consiglio, utilizzato inoltre quale documentazione di corredo informativo per la Sez. regionale di controllo della Corte dei Conti in funzione del referto annuale sulla copertura e sulle tecniche di quantificazione delle leggi regionali.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	11 novembre 2021 Gruppo di lavoro copertura finanziaria delle leggi regionali “Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali” Coordinamento: Alda Santarella – Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria I dati in sintesi – aggiornamento 11 novembre 2021
---	---	---

Le Commissioni consiliari competenti possono richiedere alla Giunta regionale la relazione per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame al fine della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati (Liguria, Sardegna, Lazio (art. 40, comma 2, l.r. 11/2020), Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento).

4. Adozione di modelli di scheda RTF

In gran parte degli Enti risultano formalmente adottati dei Modelli per la redazione delle relazioni tecnico finanziarie.

Al di là del modello utilizzato, in qualche caso la Corte dei Conti nelle Relazioni sulle tipologie delle coperture delle leggi invita a migliorare le RTF; talvolta però si può trattare della mera necessità di esplicitare approfondimenti che comunque vengono compiuti.

In qualche caso esiste un modello semplificato di scheda tecnico finanziaria per le proposte di legge presentate dai Consiglieri (Basilicata).

In Calabria è stato adottato un modello di RTF per il Consiglio regionale e uno per la Giunta regionale. È stata redatta inoltre, ed è consultabile, una Guida operativa all’attività istituzionale e legislativa del Consigliere regionale, pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale, che contiene, oltre al predetto modello di RTF, anche dei modelli di schema di norma finanziaria e di presentazione di emendamenti.


Modelli distinti presso la Giunta ed il Consiglio risultano adottati anche in Puglia e in Toscana.

In altri casi non vi è un modello specifico presso il Consiglio, ma si segue il modello adottato dalla Giunta (Emilia-Romagna, Lombardia); anche in Liguria, per prassi, quando è necessario redigere RTF e ciò avviene per le proposte di legge di iniziativa consiliare con impatto sul bilancio autonomo del Consiglio, ove possibile, si segue il modello della Giunta (DGR 2014).

Nella Regione Lazio, per le proposte di legge di iniziativa consiliare, l’Area del Consiglio Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari, invia ai Consiglieri primi firmatari della proposta una scheda, affinché questi ultimi indichino le finalità, i dati e le informazioni utili per la quantificazione degli oneri.

Nella Regione Marche la Giunta e il Consiglio hanno adottato un modello condiviso sia per la scheda economico-finanziaria che per la relazione tecnico-finanziaria; è stato predisposto un modello anche per gli emendamenti.

Nella Provincia autonoma di Bolzano è stato adottato un modello di RTF che viene utilizzato per i **progetti di legge di iniziativa della Giunta e per gli emendamenti di iniziativa della**

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>11 novembre 2021</p> <p>Gruppo di lavoro copertura finanziaria delle leggi regionali “Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali” Coordinamento: Alda Santarella – Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</p> <p>I dati in sintesi – aggiornamento 11 novembre 2021</p>
---	--	---

Giunta ai medesimi disegni di legge. Per i ddl di iniziativa consiliare la competente commissione legislativa richiede alla Ripartizione Finanze della Giunta un parere sulla adeguatezza della copertura finanziaria.

Specifica modulistica per emendamenti è prevista anche in Friuli Venezia Giulia.

Nella Regione Umbria la modulistica per la redazione della scheda tecnico finanziaria, predisposta in accordo tra le strutture competenti dell’Assemblea legislativa e della Giunta regionale è contenuta negli Allegati A, B e C alla deliberazione UP n. 201/2017.

In Veneto vi è un modello per quanto riguarda gli emendamenti. Per quanto riguarda gli emendamenti, laddove generino effetti finanziari, sono corredati di scheda finanziaria che ne attesta la copertura e di sintetica nota sulle relative stime di quantificazione.

In Piemonte l’Allegato A della DUP n. 60/2018 (come modificata dalla DUP 202/2020, contiene una specifica modulistica relativa alla compilazione della RTF, sia per le proposte di legge che per i disegni di legge. Vengono distinte le fasi dell’iter: presentazione provvedimento corredato di RTF iniziale; aggiornamento RTF in base al monitoraggio oneri finanziari nella fase di Commissione e d’Aula; redazione relazione finanziaria conclusiva in cui evidenziare oneri e coperture. Per quanto riguarda gli emendamenti, la modulistica in uso contiene uno specifico spazio dedicato alla descrizione degli oneri finanziari.

In Liguria con **deliberazione della Giunta regionale 501/2014** è stata approvata la “Scheda degli elementi finanziari”. Da parte della **Giunta regionale** è in corso una revisione della RTF al fine di rendere la compilazione della relazione tecnica più conforme alla normativa vigente e di differenziarla in base alla tipologia (proposta, emendamento, ecc). In Consiglio regionale: non è stato adottato un modello e, nei casi in cui occorra compilare la scheda da parte degli uffici finanziari del Consiglio, gli stessi seguono, per quanto possibile, il modello in uso presso la Giunta.


Per i Modelli di RTF adottati si rinvia allo specifico documento, che raccoglie la modulistica (Allegato n. 2 al presente).

5. Modalità di copertura finanziaria (art. 17, comma 1, l. 196/2009) e quantificazione degli oneri cd. organizzativi (art. 17, comma 6 bis, l. 196/2009)

Le modalità di copertura finanziaria utilizzate sono quelle di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 196/2009.

Tra queste, prevedere risorse nell’apposito Fondo speciale per provvedimenti legislativi da approvare, che può essere utilizzato anche per le proposte di legge di iniziativa consiliare (Lazio).

Si fa ricorso anche all’utilizzo di fondi speciali in diverse Regioni, tra cui, Calabria, Emilia-Romagna, Puglia, Regione Trentino - Alto Adige, Veneto.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>11 novembre 2021</p> <p>Gruppo di lavoro copertura finanziaria delle leggi regionali “Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali” Coordinamento: Alda Santarella – Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</p> <p>I dati in sintesi – aggiornamento 11 novembre 2021</p>
---	--	---

Non risulta in alcune realtà una tecnica consolidata di quantificazione degli oneri inespresi delle leggi regionali.

Se non si prevedono oneri aggiuntivi si inserisce nella proposta di legge una clausola di non onerosità o il rinvio alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


In Liguria le modalità vengono indicate a seconda delle casistiche in tutte le fattispecie contemplate dal medesimo articolo 17 comma 1 della legge 196 del 2009 così anche per gli oneri organizzativi nei casi di neutralità finanziaria. Sono in corso di revisione i modelli di schede RTF in quanto risalenti all'anno 2014; le bozze di modelli di scheda RTF predisposti dagli uffici della Giunta presentano una sezione specifica per agevolare la corretta individuazione delle fattispecie contemplate dall'art. 17, comma 1, l.196/2009.

Si segnalano di seguito soltanto alcuni aspetti più particolari.

In Regione Calabria, si rileva che il Consiglio regionale della Calabria, anche a seguito di una nota a firma del Segretario generale pro-tempore, richiede che tutti i progetti di legge, anche quelli dichiarati neutrali, vengano accompagnati da una RTF che espliciti chiaramente i motivi dell'invarianza finanziaria, motivi che vengono successivamente vagliati, in sede di esame di merito o di parere finanziario, dalla Commissione Bilancio, di concerto con il Dipartimento regionale Economia e Finanze. Con riferimento agli oneri organizzativi, le proposte devono dettagliatamente specificare che le eventuali attività previste nella proposta di legge, per avere il carattere della neutralità, verranno svolte con le risorse umane e strumentali già disponibili. Qualora si preveda l'istituzione di Comitati, Consulte ecc, con la legge regionale 22/2010, nel rispetto del principio di spending review, si incentiva la partecipazione a detti organismi a carattere onorifico. In caso contrario si prevede una riduzione del 30 per cento dei compensi dei partecipanti. Pur non risultando adottate formalmente procedure interne per la redazione della relazione tecnico-finanziaria, tuttavia nel recepire le prime linee guida della Corte dei Conti per le relazioni semestrali sulla tipologia di coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali (cfr. Corte dei Conti, Sezione Autonomie, delibera n. 10/SEZAUT/2013/INPR) si sono instaurate e consolidate delle prassi in base alle quali anche le proposte di legge, gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti che apparentemente non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, devono, comunque, essere assegnate anche alla Commissione Bilancio ed essere corredate di una relazione tecnico-finanziaria finalizzata a suffragare l'effettiva invarianza finanziaria delle disposizioni esaminande.

In Regione Sardegna, con **Circolare Assessorato Programmazione** n. 3612 del 01.02.2021, si prevede che per la quantificazione degli oneri organizzativi la Giunta regionale richiede all'Assessorato competente in materia di personale la produzione di un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali con riferimento:

a) al numero delle unità di personale previste e al relativo costo unitario

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>11 novembre 2021</p> <p>Gruppo di lavoro copertura finanziaria delle leggi regionali “Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali” Coordinamento: Alda Santarella – Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</p> <p>I dati in sintesi – aggiornamento 11 novembre 2021</p>
---	--	---

b) alle retribuzioni complessive unitarie lorde per ciascuna qualifica, con indicazione di tutte le componenti del relativo trattamento economico fondamentale ed accessorio nelle misure stabilite dalle rispettive fonti normativi (aumenti per la rivalutazione automatica previsti dai contratti, accordi sindacali etc.)

c) agli automatismi diretti, indiretti, nonché alle correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili.

E' utilizzata anche la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 6bis dell'art. 17 l. 196/2009.


Tale clausola è utilizzata anche in Lombardia: in questi casi la relazione tecnica e la scheda di copertura finanziaria riportano la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio (Lombardia, Lazio). Nel Lazio la relazione tecnica indica anche, nel caso di proposte di legge a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, i dati e gli elementi idonei a comprovare che dalle medesime proposte di legge non derivano oneri a carico della finanza regionale (art. 40 comma 3, lett. e), l.r. 11/2020).

A seconda dei casi viene fatto riferimento al Fondo speciale per i provvedimenti in corso di approvazione (Emilia-Romagna, Lazio, Puglia, Valle d'Aosta, Provincia autonoma di Bolzano) o vengono individuate le Missioni ed i Programmi interessati dalle variazioni (Emilia-Romagna)

In alcune realtà non sono stati istituiti recentemente fondi speciali nel bilancio (Liguria, Marche, quest'ultima ne prevede l'istituzione nel prossimo bilancio).

In Toscana si evidenziano inoltre le modifiche apportate all'articolo 16 della l.r. 1/2015 recante norme sul fondo speciale per provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare (come modificato nel 2021). Tale norma prevede che “nell'ambito della propria autonomia contabile, il Consiglio regionale può istituire nel proprio bilancio un fondo speciale destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di sua esclusiva iniziativa di cui si preveda il perfezionamento nel corso dell'esercizio finanziario e che siano destinati a produrre effetti finanziari negli esercizi considerati nel bilancio di previsione.” (comma 1). Inoltre il comma 2 dell'articolo dispone che “la deliberazione del Consiglio regionale con cui è approvato il bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale provvede alla determinazione del fondo di cui al comma 1, mediante un apposito accantonamento, distinto tra parte corrente e in conto capitale.”.

In Piemonte il flusso oneri finanziari di cui alla Deliberazione UP 60/2018 (come modificata dalla Deliberazione UP 202/2020) disciplina espressamente entrambe le fattispecie. Vengono esplicitate le modalità di copertura della spesa e, in caso di neutralità ed invarianza della stessa, gli elementi idonei a dimostrare tale condizione. Per ciò che attiene alle modalità di copertura di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge 196/2009, nella legislazione regionale piemontese le modalità di copertura più ricorrenti sono quelle che fanno riferimento all'imputazione di risorse direttamente disponibili sul bilancio regionale in corso. Altre

	Osservatorio Legislativo Interregionale	11 novembre 2021 Gruppo di lavoro copertura finanziaria delle leggi regionali “Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali” Coordinamento: Alda Santarella – Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria I dati in sintesi – aggiornamento 11 novembre 2021
---	---	---

modalità di copertura riguardano talvolta la rimodulazione di risorse con la previsione di un decremento di specifiche Missioni e programmi di spesa e contestuale incremento di risorse in favore di altre Missioni e programmi di spesa. Quando disponibili, vengono anche utilizzate risorse libere in entrata sul bilancio regionale per finanziare nuova spesa, secondo le modalità previste dalla legge. Per ciò che attiene le modalità di copertura di cui al comma 6 bis dell’art. 17 della legge 196/2009, le norme che prefigurano una condizione di neutralità degli effetti finanziari, così come quelle che operano ad invarianza di nuovi o maggiori oneri, vengono corredate da specifiche attestazioni rilasciate dalle competenti direzioni della Giunta regionale interessate per materia, nonché dalla Direzione Risorse Finanziarie che certificano tale stato.

In Veneto con particolare riguardo all’utilizzo dei fondi speciali per i pdl d’iniziativa consiliare, la capienza è monitorata dagli uffici consiliari. Per la quantificazione oneri organizzativi: un’apposita sezione della RTF è dedicata al tema in questione.


6. Assistenza e modalità di redazione delle norme finanziarie: soggetti che redigono le RTF e le norme finanziarie

Provvedono alla redazione delle schede gli stessi Consiglieri proponenti le proposte di legge, anche avvalendosi di personale qualificato (Basilicata) o avvalendosi di propri collaboratori e del supporto tecnico dell’area bilancio (Lazio).

In Emilia-Romagna è compito del relatore richiedere la scheda agli uffici regionali competenti (art. 48 RI) e, per i progetti di legge di iniziativa Assembleare, può chiedere il supporto ai funzionari presso il Servizio affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari dell’Assemblea che si occupano di relazioni tecnico finanziarie (in Emilia-Romagna denominate STF). Per relatore del progetto di legge si intende, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del RI, il relatore di maggioranza, cioè il commissario eletto a tale compito dalla Commissione referente.

In Lombardia per i progetti di legge consiliari, per la redazione sia della norma finanziaria, sia della RTF, i Consiglieri si avvalgono normalmente degli staff dei gruppi consiliari e degli uffici tecnici del consiglio (servizio legislativo, servizio commissioni e soprattutto ufficio di supporto alla I Commissione, competente in materia di programmazione e bilancio). La norma finanziaria e la RTF sono poi ulteriormente verificate e in molti casi rimodulate dagli uffici finanziari della Giunta in occasione dell’esame da parte della I Commissione consiliare bilancio e della conseguente redazione della relazione ai sensi dell’art. 28, comma 2, l.r. 34/1978.

Nelle Marche per le proposte ad iniziativa dei Consiglieri, le relazioni tecnico finanziarie sono redatte dalla struttura di supporto alla I Commissione assembleare, che ha competenza in materia di bilancio. Le stesse strutture predispongono le norme finanziarie e si occupano delle coperture anche per gli emendamenti.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	11 novembre 2021 Gruppo di lavoro copertura finanziaria delle leggi regionali “Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali” Coordinamento: Alda Santarella – Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria I dati in sintesi – aggiornamento 11 novembre 2021
---	---	---


In Molise le RTF sono redatte dai servizi di Giunta regionale anche per le proposte di legge di iniziativa consiliare. L’assistenza per la redazione delle norme finanziarie avviene attraverso la collaborazione tra il servizio che ha redatto la RTF e l’ufficio di consulenza legislativa.

In Calabria i soggetti che redigono la RTF e le norme finanziarie sono i proponenti della proposta di legge. Qualora si tratti di **disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale**, vi provvede il Dipartimento regionale competente. Qualora i Consiglieri regionali richiedano un supporto per la redazione, si possono avvalere degli Uffici del Settore Assistenza giuridica, oppure di quelli della Seconda Commissione Bilancio, o di quelli del Settore Segreteria Assemblea e Affari generali, sia in sede di presentazione della proposta di legge, sia quando intendano presentare emendamenti al testo nel corso dell’esame in Commissione, o ancora quando il testo di legge, licenziato o meno dalle Commissioni, approda in Aula per l’approvazione. L’adeguata assistenza ai Consiglieri nella redazione della RTF e delle norme finanziarie si realizza anche attraverso una stretta sinergia e collaborazione tra i tre Settori sopra richiamati. Anche il Dipartimento Economia e Finanze della Regione Calabria, assiste, su richiesta, i Consiglieri regionali nella elaborazione della RTF o della norma finanziaria, atteso che solo la Giunta regionale dispone del bilancio con dati contabili aggiornati in tempo reale. In Calabria nessun ufficio del Consiglio regionale dispone della visibilità del bilancio regionale, con dati aggiornati in tempo reale. Tuttavia, fermo restando tale ultimo aspetto, si evidenzia che l’attività di assistenza ai consiglieri regionali da parte degli uffici del Settore Segreteria Assemblea in fase di presentazione di una PL di iniziativa consiliare, ai fini della sua ammissibilità, riguarda anche l’individuazione del presumibile capitolo di copertura della spesa indotta da una PL, sulla base delle risorse stanziare sul bilancio di previsione regionale in quel determinato capitolo ad inizio dell’esercizio, tenendo conto anche della loro eventuale riduzione in virtù di leggi regionali approvate nell’anno (ad esempio, per quanto riguarda gli oneri finanziari coperti con i fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale).

In Puglia per le sole proposte di legge, la RTF viene redatta, a richiesta del proponente, a cura della Sezione Studio e Supporto alla legislazione e alle politiche di garanzia del Consiglio regionale. Per tutti i progetti di legge (sia di Consiglio che di Giunta) il referto tecnico viene redatto dalla Sezione competente per materia e vistato per l’attestazione di copertura finanziaria dalla Sezione Ragioneria e Bilancio.

Le Commissioni consiliari competenti possono richiedere alla Giunta regionale la relazione per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame al fine della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati (Liguria, Sardegna).

In Toscana l’art. 16 della l.r. 1/2015, come modificato nel 2021, prevede un Fondo speciale per le leggi di iniziativa del Consiglio regionale. Normalmente la redazione della norma finanziaria è curata dal Settore Bilancio e Finanze, su richiesta del proponente. Alcune disposizioni sulla redazione delle RTF sono inoltre contenute nel Regolamento Interno del Consiglio regionale Toscana (art. 125). Nel caso delle **proposte legge della Giunta regio-**

	Osservatorio Legislativo Interregionale	11 novembre 2021 Gruppo di lavoro copertura finanziaria delle leggi regionali “Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali” Coordinamento: Alda Santarella – Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria I dati in sintesi – aggiornamento 11 novembre 2021
---	---	---

nale, la norma finanziaria è redatta dal settore della Direzione Bilancio competente all'espressione del parere sulla copertura finanziaria della proposta di legge. Le fonti di copertura sono tuttavia individuate dall'assessorato che propone la legge.

In Friuli Venezia Giulia **per i disegni di legge di iniziativa della Giunta, la Giunta regionale** con l'ausilio dei funzionari delle direzioni competenti redige e sottoscrive le RTF. Per le proposte di legge i Consiglieri che presentano la proposta redigono e sottoscrivono, con l'ausilio dei funzionari della segreteria dei Gruppi consiliari, le RTF. Con delibera UP sono poi previste forme di collaborazione tra le strutture dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale. Le strutture competenti possono richiedere, per e-mail, la collaborazione della Direzione centrale competente per materia, informando la Direzione centrale finanze. La richiesta, oltre a contenere il testo delle disposizioni proposte, deve specificare le informazioni e gli elementi da fornire e ritenuti necessari per la corretta compilazione della RTF. La Direzione centrale competente per materia interpellata fornisce tempestivamente, sempre per e-mail, le informazioni e gli elementi richiesti, informando la Direzione centrale finanze, che può in ogni caso formulare osservazioni tecniche in merito.


In Liguria **per i disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale**, la redazione è curata dagli uffici della Giunta competenti per materia con il supporto della struttura competente in materia di Bilancio per i disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa della Giunta regionale. Per le proposte di legge di iniziativa consiliare e gli emendamenti presentati dai Consiglieri in Commissione e in Aula, in alcuni casi le RFT vengono compilate e sottoscritte dai Consiglieri proponenti, in alcuni altri casi la redazione viene richiesta agli uffici della Giunta. Equivalenti Uffici del Consiglio regionale nel caso di proposte di legge che abbiano ad oggetto interventi gestiti direttamente dall'Assemblea Legislativa. L'Assemblea legislativa ha solamente un'autonomia di spesa nell'ambito del fabbisogno manifestato all'Esecutivo regionale in sede di programmazione. Si evidenzia che gli uffici CR non hanno la visibilità completa e dinamica del bilancio regionale.

In Trentino- Alto Adige per quanto riguarda **i ddl di iniziativa della Giunta regionale** le RTF vengono redatte in collaborazione tra la struttura proponente e l'ufficio bilancio. Le norme finanziarie sono predisposte dall'ufficio bilancio.

In Valle d'Aosta per le proposte di legge di iniziativa consiliare e per gli emendamenti dei Consiglieri, non esiste una procedura codificata; l'assistenza propedeutica ai consiglieri e la redazione delle norme finanziarie sono svolte dai funzionari dell'Ufficio legislativo del Consiglio, con l'assistenza dei competenti uffici dell'assessorato alle finanze.

Nella Provincia autonoma di Trento le relazioni tecnico-finanziarie sono scritte dagli uffici consiliari (servizio assistenza aula e organi assembleari e per i dati finanziari, se è coinvolto il consiglio, servizio amministrazione), con la collaborazione di quelli della Giunta, per le iniziative consiliari; direttamente da quelli della Giunta per le iniziative della Giunta stessa.


In Piemonte le norme finanziarie dei disegni di legge vengono redatte dagli uffici delle varie direzioni della Giunta regionale coinvolte per materia, con il supporto della Direzione Risorse Finanziarie. Le norme finanziarie dei progetti di legge vengono redatte in forma autonoma dalle strutture interne dei Gruppi consiliari, o su richiesta, con il supporto del Settore

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>11 novembre 2021</p> <p>Gruppo di lavoro copertura finanziaria delle leggi regionali “Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali”</p> <p>Coordinamento: Alda Santarella – Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</p> <p>I dati in sintesi – aggiornamento 11 novembre 2021</p>
---	--	--

Studi legislativi, cui in caso di necessità, si affianca anche una struttura del Settore Commissioni deputata alla verifica della quantificazione degli oneri finanziari.

In Veneto le RTF sono redatte da Strutture della Giunta regionale; da Strutture del Consiglio (per le norme finanziarie dei pdl d’iniziativa consiliare, nonché per i ddl d’iniziativa della Giunta modificati in sede d’istruttoria). Responsabile di segreteria della Prima Commissione (politiche di bilancio e istituzionali), di concerto con i responsabili di segreteria delle altre commissioni ed il coordinamento del Dirigente capo a cui le segreterie afferiscono.

Si segnala che per i **progetti di legge di iniziativa popolare**, i presentatori, su richiesta all’UP, possono preventivamente avvalersi delle strutture della GR, che sono tenute a fornire l’assistenza concernente gli aspetti finanziari della proposta (Emilia Romagna, Liguria).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	11 novembre 2021 Gruppo di lavoro copertura finanziaria delle leggi regionali “Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali” Coordinamento: Alda Santarella – Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria I dati in sintesi – aggiornamento 11 novembre 2021
---	---	---


7. Organizzazione degli uffici consiliari: quali uffici del Consiglio redigono le RTF e di quale personale e competenze dispongono

Vi è la necessità di competenze in materia giuridica e contabile e/o di conoscenze acquisite attraverso attività formative, nonché dell'esperienza lavorativa maturata e al confronto con gli uffici del bilancio.

In Calabria gli uffici che assistono, qualora richiesto, i Consiglieri regionali nella redazione della RTF e di eventuali emendamenti sono quelli del Settore Assistenza giuridica (Ufficio Assistenza legislativa Assemblea ed Uffici- Verifica testi), della Seconda Commissione (Ufficio Istruzione e assistenza tecnico legislativa II Commissione) e del Settore Segreteria Assemblea e Affari generali (Ufficio Ammissibilità e verifica testi, L.R. 35/2001 e coordinamento formale; Ufficio istruzione e assistenza tecnico-legislativa). I dipendenti assegnati ai predetti uffici forniscono assistenza non solo tenendo conto delle indicazioni delle predette linee guida della magistratura contabile (delibera n. 10/SEZAUT/2013/INPR), ma anche sulla base delle buone conoscenze possedute in materia giuridica e contabile e/o acquisite attraverso attività formative organizzate dal Consiglio regionale, nonché dell'esperienza lavorativa maturata negli anni e di un confronto con il Dipartimento regionale Economia e Finanze. In Calabria nessun ufficio del Consiglio regionale dispone della visibilità del bilancio regionale, con dati aggiornati in tempo reale. Tuttavia, fermo restando tale ultimo aspetto, si evidenzia che l'attività di assistenza ai Consiglieri regionali da parte degli uffici del Settore Segreteria Assemblea in fase di presentazione di una proposta di legge di iniziativa consiliare, ai fini della sua ammissibilità, riguarda anche l'individuazione del presumibile capitolo di copertura della spesa indotta da una proposta di legge, sulla base delle risorse stanziare sul bilancio di previsione regionale in quel determinato capitolo ad inizio dell'esercizio, tenendo conto anche della loro eventuale riduzione in virtù di leggi regionali approvate nell'anno (ad esempio, per quanto riguarda gli oneri finanziari coperti con i fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale). Organizzazione uffici:

- Settore Assistenza giuridica:
 - Ufficio Assistenza legislativa Assemblea e uffici;
- Settore Commissione Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari UE e commissioni speciali:
 - Ufficio Istruzione e assistenza tecnico legislativa II Commissione:
- Settore Segreteria Assemblea e Affari generali:
 - Ufficio Ammissibilità e verifica testi, L.R. 35/2001 e coordinamento formale;
 - Ufficio istruzione e assistenza tecnico-legislativa

In Campania al fine di assicurare assistenza tecnica e formativa al Consiglio regionale, l'art. 12 della l.r. 37/2017, prevede che il Consiglio regionale e la Giunta regionale stipulino protocolli d'intesa. Per le stesse finalità il Consiglio regionale provvede ad individuare, senza

	Osservatorio Legislativo Interregionale	11 novembre 2021 Gruppo di lavoro copertura finanziaria delle leggi regionali “Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali” Coordinamento: Alda Santarella – Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria I dati in sintesi – aggiornamento 11 novembre 2021
---	---	---

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, uno o più soggetti giuridici, particolarmente qualificati, per l’attività di assistenza tecnica. Tale previsione, fino ad oggi non è stata mai attuata né è stata adottata una procedura interna né tantomeno una modulistica per la redazione delle RTF. In linea generale sono le strutture politiche dei consiglieri regionali che redigono le RTF con il supporto, in taluni casi, delle Direzioni Generali della Giunta regionale ai fini della copertura finanziaria.


In Emilia-Romagna, per quanto riguarda la Giunta, è costituito un Gruppo tecnico di dirigenti e funzionari che si rapporta con le competenti direzioni della GR ed in particolare con la direzione risorse finanziarie. Per l’Assemblea legislativa l’ufficio competente a cui il Consigliere proponente del pdl può rivolgersi per la redazione della Scheda è il Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari in cui operano due funzionari non dedicati in via esclusiva a questa attività, entrambi hanno una formazione non giuridica (Economia e Statistica). I Funzionari del Servizio Affari legislativi dell’Assemblea si raccordano informalmente con i colleghi competenti per materia di Giunta o del Servizio Funzionamento e gestione (che si occupa del Bilancio dell’Assemblea) a seconda del bilancio sul quale insistono le risorse a cui fare riferimento. I funzionari dell’Assemblea impegnati in questa attività non hanno la “visibilità” del bilancio dinamico in modo da comprenderne la capienza finanziaria dei programmi, capitoli di spesa e disponibilità.

Nel Lazio, per le pdl di iniziativa consiliare, la struttura che redige la relazione sugli effetti finanziari (che in Lazio viene denominata REF), è l’Area del Consiglio “Bilancio, ragioneria, analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari”. Tale documento è preliminare e propeudeutico alla RTF, che è redatta a cura delle strutture di Giunta.

In Puglia le strutture di Consiglio non hanno visibilità del bilancio dinamico e si limitano a quantificare l’onere derivante dall’approvazione della PDL. Sono sempre gli uffici della Giunta che con il referto tecnico, vistato dalla Sezione Bilancio, indicano se vi è copertura o meno sul bilancio regionale.

In Consiglio regionale Sardegna Segreterie delle Commissioni consiliari competenti cui sono preposti referendari consiliari con competenze in materia di diritto parlamentare bilancio. I referendari hanno accesso dinamico e completo, in modalità di sola visualizzazione, al sistema informativo di contabilità regionale (stato di attuazione del bilancio finanziario gestionale e variazioni di bilancio). I Consiglieri regionali hanno accesso, invece, a un sistema informativo semplificato di reportistica, aggiornato settimanalmente, riportante lo stato di attuazione del bilancio finanziario gestionale nel triennio di riferimento: (<https://report.regione.sardegna.it/reportisticadirezionale/>)

In Umbria l’ufficio che si occupa di supportare i Consiglieri regionali nella predisposizione della relazione tecnica è la Sezione Analisi e Valutazione politiche pubbliche e assistenza al Collegio dei revisori presso il Servizio Valutazione delle politiche, controllo e Corecom. Complessivamente è formata da tre persone con profilo giuridico e statistico. Detta struttura non ha l’accesso al bilancio “dinamico”. La stessa intrattiene rapporti informali con gli uffici della Giunta regionale che gestiscono il Bilancio.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>11 novembre 2021</p> <p>Gruppo di lavoro copertura finanziaria delle leggi regionali “Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali”</p> <p>Coordinamento: Alda Santarella – Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</p> <p>I dati in sintesi – aggiornamento 11 novembre 2021</p>
---	--	--

In Provincia autonoma di Bolzano nessun ufficio del Consiglio provinciale redige le RTF. Il regolamento interno del Consiglio provinciale prevede all’articolo 45, comma 4, che “Per i disegni di legge di iniziativa consiliare o popolare che comportano impegni di natura finanziaria, o qualora la commissione competente dovesse apportare a qualsiasi disegno di legge modifiche comportanti maggiori oneri a carico del bilancio provinciale, sempre che esse non siano state presentate da componenti della Giunta, la commissione, concluso l’esame degli articoli, richiede il parere dell’assessore/dell’assessora alle finanze sulla relativa copertura finanziaria. Ottenuto il parere, la commissione esamina e vota le disposizioni finanziarie e il disegno di legge nel suo complesso”.

In Provincia autonoma di Trento gli uffici consiliari per la stesura definitiva delle relazioni viene in ausilio la collaborazione con gli uffici di Giunta. Gli uffici consiliari hanno i dati sull’utilizzo dei fondi a bilancio aggiornati settimanalmente.


In Friuli Venezia Giulia in assenza di una struttura specificamente dedicata alla redazione delle RTF collaborano con i Consiglieri i segretari delle Commissioni consiliari e un funzionario con competenze specifiche del Servizio giuridico legislativo. I Consiglieri e gli uffici del Consiglio regionale possono consultare, sulla rete intranet regionale, il bilancio finanziario gestionale di entrata e di spesa dal quale possono prendere visione dei capitoli, delle relative classificazioni e dello stanziamento (competenza e cassa) con dati aggiornati al giorno precedente. In particolare per i capitoli di spesa possono esaminare oltre allo stanziamento, i dati relativi alle prenotazioni, agli impegni e ai pagamenti.

In Liguria, gli uffici finanziari del Consiglio regionale, laddove le RTF siano a corredo di iniziative che riguarda leggi gestite dall’Assemblea Legislativa; ciò in ipotesi che non comportino impegno di spesa o che trovino copertura nel bilancio interno del Consiglio.

In Piemonte, uffici del Settore Studi nella fase di presentazione del provvedimento (quando espressamente richiesto tale supporto); Settore Commissioni consiliari nella fase successiva in cui avviene l’avvio dell’iter legislativo in commissione, Settore Assemblea regionale nella fase finale di approvazione del provvedimento. Le competenze del personale addetto si basano sul titolo di studio, (laurea), percorsi di formazione in materie giuridico finanziarie, esperienze dirette all’interno delle strutture della Direzione Processo legislativo nei vari settori di pertinenza. E’ stato inoltre istituito uno specifico laboratorio, composto da funzionari e dirigenti della giunta e del consiglio, per favorire il confronto e la crescita professionale sul tema.

In Veneto preposti alla redazionale delle RTF è personale con competenze: laurea economia (responsabili segreterie Prima, Seconda e Quarta Commissione (con laurea in economia); responsabili segreterie Terza, Quinta, Sesta Commissione (con laurea materie giuridiche ed equipollente).

In Toscana redigono la redazione della relazione Ufficio di Presidenza/Gruppo consiliare proponente e il Settore Bilancio e Finanze per copertura finanziaria; con riferimento al bilancio autonomo Segreteria Ufficio di Presidenza e Segreteria Gruppo consiliare.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>11 novembre 2021</p> <p>Gruppo di lavoro copertura finanziaria delle leggi regionali “Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali”</p> <p>Coordinamento: Alda Santarella – Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</p> <p>I dati in sintesi – aggiornamento 11 novembre 2021</p>
---	--	--

8. Bilancio autonomo del Consiglio: quale è la procedura e quali sono i soggetti competenti per le RTF per costi aventi impatto sul bilancio consiliare

Dalla ricognizione emerge che in alcune realtà non sono previste procedure particolari; di norma sono competenti i servizi la cui materia è oggetto della legge e della relativa spesa, in collaborazione con il servizio bilancio del Consiglio regionale; vi è comunque un raccordo tra gli uffici del Consiglio (in particolare la Segreteria generale) e quelli della Giunta (Lombardia); talvolta i soggetti sono gli stessi che si occupano delle altre relazioni (Marche); in alcuni casi (Molise) la RTF è redatta dai servizi di Giunta anche quando si fa riferimento al bilancio del Consiglio regionale; in questo caso è redatta dagli uffici della Giunta, ferma restando la collaborazione degli uffici del servizio bilancio del Consiglio regionale (Molise).

Non sono previste RTF redatte dagli uffici del Consiglio in Provincia autonoma di Bolzano.


In Calabria le proposte di legge che hanno un impatto finanziario sul “bilancio” del Consiglio regionale riguardano prevalentemente il riconoscimento dei debiti fuori bilancio del Consiglio. La relativa procedura è disciplinata dagli artt. 58 e 59 del Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale (Deliberazione CR n.190/2017). In tali casi, gli uffici competenti per la redazione della RTF sono quelli del Settore Bilancio e ragioneria del Consiglio regionale, che hanno la visibilità del bilancio dinamico del Consiglio.

In Campania, vi provvedono i soggetti proponenti la proposta normativa o gli eventuali emendamenti (art.15 RR. n. 5/2018). L’attestazione della copertura finanziaria è richiesta alla Direzione Generale Bilancio, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, dalla Commissione consiliare permanente in materia di Bilancio, che verifica la completezza e la congruità della relazione tecnico-finanziaria, nonché la copertura finanziaria delle proposte di legge e degli emendamenti.

In Emilia-Romagna non è prevista una forma di lavoro istituzionalizzata all’interno dell’Assemblea legislativa tra il Servizio “Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari” e il Servizio Funzionamento e gestione (che si occupa del Bilancio dell’Assemblea). Nella delibera UP 18/2014 dell’Assemblea era stato previsto un gruppo di lavoro sperimentale che coinvolgeva funzionari del Servizio affari legislativi e del Servizio funzionamento e gestione ma, anche in considerazione del ridotto numero di PDL che coinvolgono il bilancio autonomo dell’Assemblea, si è instaurata una prassi lavorativa di interlocuzione informale.

In Friuli Venezia Giulia la procedura è quella ordinaria delineata nei punti precedenti. I presentatori della norma che ha impatto sul bilancio del Consiglio redigono le RTF con il supporto degli uffici di volta in volta competenti (es. servizio organi di garanzia, servizio amministrativo).

In Liguria la RTF nel caso di invarianza finanziaria o di “copertura programmata” in sede di bilancio di previsione è predisposta dai Servizi finanziari del Consiglio regionale. Vi sono

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>11 novembre 2021</p> <p>Gruppo di lavoro copertura finanziaria delle leggi regionali “Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali”</p> <p>Coordinamento: Alda Santarella – Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</p> <p>I dati in sintesi – aggiornamento 11 novembre 2021</p>
---	--	--

poi casi in cui occorre dare corso alle procedure di cui all’articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 25 del 2006 (variazioni del fabbisogno del bilancio del Consiglio, approvate dall’ Ufficio di Presidenza (o, ove previsto, Assemblea).

In Piemonte una struttura interna del Consiglio formata da più funzionari appartenenti a diversi settori della Direzione Processo legislativo e coordinata da un dirigente interagisce con le strutture che amministrano le risorse finanziarie del bilancio del Consiglio Regionale valutandone preventivamente i costi al fine del reperimento delle necessarie risorse da appostare sui provvedimenti legislativi.

In Puglia non vi è alcuna procedura specifica e si applica la medesima procedura di cui alla deliberazione Ufficio di Presidenza n. 181/2018. Competente per la RTF la Sezione Studio e supporto e per il referto tecnico la struttura di Giunta competente per materia, fermo restando che il visto di regolarità contabile spetta alla sezione ragioneria e bilancio.

In Toscana l’art. 16 della l.r. 1/2015, come modificato nel 2021, prevede un Fondo speciale per le leggi di iniziativa del Consiglio regionale. Normalmente la redazione della norma finanziaria è curata dal Settore Bilancio e Finanze, su richiesta del proponente. Alcune disposizioni sulla redazione delle RTF sono inoltre contenute nel Regolamento Interno del Consiglio regionale Toscana (art. 125).


In Umbria anche per proposte di legge che hanno costi a carico del bilancio dell’Assemblea legislativa viene predisposta la relazione tecnica con il supporto oltre che della Sezione Analisi e Valutazione politiche pubbliche e assistenza al Collegio dei revisori, anche degli uffici che si occupano del bilancio dell’Assemblea legislativa ovvero la Sezione Bilancio, Ragioneria e trattamenti economici del Servizio Risorse e Sistema informativo.

Nella Regione Valle d’Aosta non esiste una procedura né sono individuati soggetti competenti per le RTF per costi aventi impatto sul bilancio autonomo del Consiglio. Si fa presente che l’art. 28, comma 4, del Regolamento Interno del Consiglio prevede che, nel caso di proposte di legge che comportino conseguenze finanziarie a carico del bilancio del Consiglio, la Commissione affari generali provvede a richiedere il parere obbligatorio sugli aspetti finanziari alla competente struttura del Consiglio.

In Provincia autonoma di Trento fermo restando che si tratta di evenienze abbastanza infrequenti, si procede in maniera analoga e in base agli stessi documenti indicati nelle colonne precedenti, se non per il fatto che le relazioni sono compilate esclusivamente dagli uffici del Consiglio.

9. Forme di interlocuzione/ collaborazione tra uffici di GR e CR

Vi sono forme di interlocuzione e collaborazione costanti e informali secondo il principio di reciproca e leale collaborazione (Sardegna); non sono codificati, ma si basano sulla necessaria collaborazione tra uffici della stessa amministrazione (Valle d’Aosta).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	11 novembre 2021 Gruppo di lavoro copertura finanziaria delle leggi regionali “Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali” Coordinamento: Alda Santarella – Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria I dati in sintesi – aggiornamento 11 novembre 2021
---	---	---


Vi sono relazioni formali e informali (contatti telefonici; scambi di mail; WhatsApp) (Lazio); collaborazione informale vi è anche in Liguria; la collaborazione tra uffici di GR e CR si svolge essenzialmente nelle fasi che accompagnano i lavori delle Commissioni consiliari e non ci sono procedure formalizzate (Molise).

Non vi sono delle forme di collaborazione formalizzate neppure in Regione Trentino Alto Adige.

In Puglia, la Sezione Studio e Supporto alla legislazione del Consiglio regionale, che redige la RTF, può avvalersi del Servizio regionale di statistica per ottenere i dati di cui ha bisogno per la quantificazione degli oneri. Come scritto nella Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza *“La predisposizione della suddetta relazione potrà essere curata, su richiesta dei Consiglieri regionali e delle commissioni permanenti, dalla Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di garanzia che a sua volta potrà avvalersi dell’apporto del servizio regionale di statistica o delle Università, ovvero di Organismi e Istituti di ricerca, quali l’Istituto pugliese di ricerche economiche e sociali (IPRES), il Consiglio Nazionale delle ricerche (CNR) ed altri”*. Nella prassi di questi anni è capitato di rivolgersi alcune volte al Servizio regionale di statistica.

In Basilicata è stata istituita in Consiglio regionale una specifica Struttura di Missione Interna, con dirigenti e funzionari, che verifica preventivamente la copertura finanziaria di tutti i progetti di legge.

In Calabria esiste, per prassi consolidata, un’assidua collaborazione tra l’Ufficio Istruzione e assistenza Seconda Commissione e il Dipartimento Economia e Finanze della Giunta regionale. Con riferimento agli uffici della Segreteria Assemblea e Affari generali, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi di iniziativa consiliare presentati su proposte di legge inserite all’ordine del giorno dell’Aula, sono trasmessi, a seguito della formale verifica di ammissibilità ex art. 93 del Reg. int. Consiglio, al/ai dipartimento/i regionale/i competente/i per materia per un parere, al dipartimento “Economia e Finanze” per acquisirne il parere in ordine alle conseguenze finanziarie sul bilancio regionale, nonché al Settore Assistenza giuridica del Consiglio per una verifica della compatibilità con la normativa europea, statale e regionale vigente. Si evidenzia, comunque, che in caso di mancata risposta dei suddetti dipartimenti regionali alla richiesta di parere da parte del Settore Segreteria Assemblea su emendamenti e articoli aggiuntivi a proposte di legge inserite all’ordine del giorno, il parere è espresso dalla Giunta regionale (e dal relatore della proposta di legge) in Aula prima che siano posti in votazione gli emendamenti (art. 93, comma 5, Reg. int. Consiglio). Il Settore Assistenza giuridica, oltre ad assicurare ai consiglieri l’adeguata assistenza tecnica necessaria alla redazione delle proposte di legge e delle relazioni di accompagnamento, ai sensi del punto 2 della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 11 aprile 2012, n.29, redige la scheda di analisi tecnico-normativa (scheda ATN) sulle proposte di legge all’esame della Commissione competente, anche al fine di verificarne la compatibilità al quadro legislativo nazionale e ai principi della legislazione europea, nonché alla giurisprudenza della Corte costituzionale, delle disposizioni. Nel riscontrare possibili contrasti con l’art. 81, comma 3, della Costituzione, rimette ogni valutazione sugli aspetti finanziari alla competente Commissione Bilancio, ma allo stesso tempo si confronta con gli uffici della

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>11 novembre 2021</p> <p>Gruppo di lavoro copertura finanziaria delle leggi regionali “Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali”</p> <p>Coordinamento: Alda Santarella – Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</p> <p>I dati in sintesi – aggiornamento 11 novembre 2021</p>
---	--	--

stessa nonché con gli uffici del Settore segreteria assemblea, al fine di suggerire eventuali proposte emendative volte a superare le suddette criticità.


In Campania vi sono forme di collaborazione (art.15 RR. n. 5/2018). In fase istruttoria, le Commissioni possono richiedere alla Direzione Generale Risorse Finanziarie e le Direzioni Generali competenti in materia della Giunta regionale, a fornire il parere sulla compatibilità finanziaria.

In Emilia-Romagna, presso la Giunta, il gruppo tecnico di dirigenti e funzionari si rapporta con le competenti direzioni della GR ed in particolare con la direzione risorse finanziarie. Nei rapporti tra Assemblea e GR non esiste una forma di lavoro istituzionalizzata. Il Servizio Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari dell’Assemblea legislativa ed i Servizi della Giunta regionale “Affari legislativi e Aiuti di Stato, e Servizio “Bilancio e Finanze”, sulla base di una prassi lavorativa ormai instaurata hanno avviato un’interlocuzione tecnica su base informale.

In Friuli Venezia Giulia le modalità di collaborazione tra le strutture dell’amministrazione regionale e del Consiglio regionale sono previste da linee guida approvate dall’UP. Le strutture competenti della Segreteria generale del Consiglio regionale, allorché siano chiamate a supportare i proponenti di una proposta di legge o di un emendamento, ai sensi rispettivamente dell’art. 92, comma 3, e 108, comma 2 bis, del Regolamento Interno, possono richiedere la collaborazione della Direzione centrale competente per materia, informando la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie. La richiesta, oltre a contenere il testo delle disposizioni proposte, deve specificare le informazioni e gli elementi da fornire e ritenuti necessari per la corretta compilazione della RTF. La Direzione centrale competente per materia interpellata fornisce tempestivamente, le informazioni e gli elementi richiesti, informando la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie che può in ogni caso formulare osservazioni tecniche in merito.

In Liguria attualmente è in corso un’interlocuzione con le strutture della Giunta allo scopo di risolvere le criticità manifestatesi in questa Legislatura, attraverso un gruppo di lavoro informale per la definizione di ipotesi di procedure da sottoporre ai rispetti organi. Allo stato, solo alcune RFT vengono redatte dagli uffici della Giunta per gli emendamenti presentati dai Consiglieri in Commissione e in Aula, solo a seguito delle necessarie valutazioni di natura politica da parte dei componenti della Giunta regionale. In alcuni casi, sono gli stessi Consiglieri a compilarle e a sottoscriverle. In ogni caso gli uffici della Giunta regionale forniscono ogni elemento utile su richiesta, anche al fine della redazione da parte del proponente della scheda RTF. Si evidenzia che gli uffici CR non hanno la visibilità completa e dinamica del bilancio regionale.

In Lombardia con DGR. 2659/2014 si è previsto di promuovere l’avvio di un percorso condiviso con il Consiglio Regionale che si è concluso per i pdl con la risoluzione 44. Percorso condiviso anche per la progressiva adozione della relazione tecnica di cui all’allegato C della risoluzione, per gli emendamenti di iniziativa consiliare presentati per l’Aula e nel corso

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>11 novembre 2021</p> <p>Gruppo di lavoro copertura finanziaria delle leggi regionali “Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali” Coordinamento: Alda Santarella – Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</p> <p>I dati in sintesi – aggiornamento 11 novembre 2021</p>
---	--	---

della seduta consiliare (punto 6 della risoluzione) di trasmettere la deliberazione con i relativi allegati al CR per opportuna conoscenza. Con DCR 860 del 20/10/2015 il Consiglio ha adottato la RIS 44 con cui ha approvato i format ad uso di Giunta e Consiglio per la redazione della relazione TF impegnandosi e impegnando la Giunta a individuare una modalità di raccordo, tra gli uffici, al fine di garantire un presidio che consenta la verifica dal punto di vista tecnico finanziario degli emendamenti presentati in Aula. Operativamente la collaborazione/interlocuzione tra uffici di Giunta e Consiglio sugli aspetti finanziari è garantita dal raccordo tra la I commissione competente in materia di programmazione e bilancio e gli uffici finanziari della Giunta.


Nelle Marche in Consiglio non vi è disponibilità di dati del bilancio della Regione; vi sono comunicazioni informali per cui i Consiglieri regionali si rivolgono agli uffici consiliari che a loro volta si rivolgono alle strutture amministrative della Giunta regionale. L'interlocuzione con il Servizio Bilancio della Giunta è costante. Tale interlocuzione riguarda, in particolare, l'aggiornamento dei dati in relazione alla gestione. Lo schema utilizzato è stato modificato negli anni sulla base delle osservazioni della Corte dei Conti, non solo per fornire le informazioni richieste, ma anche al fine di assicurare una procedura strutturata per la verifica di copertura.

In Piemonte, adozione di un flusso procedurale congiunto tra Consiglio e Giunta regionale in tutte le fasi dell'iter legislativo, fino a quando il provvedimento diventa legge regionale. Previsione di una casella di posta elettronica espressamente deputata allo scambio di informazioni per la richiesta di integrazione di elementi di natura finanziaria. Interlocuzione tra gli Uffici del Consiglio e le strutture competenti per materia in giunta durante l'iter del provvedimento, per l'aggiornamento della relazione RTF iniziale, sia nella fase di commissione, sia nella fase successiva all'approvazione da parte dell'aula. Istituzione di un laboratorio giuridico- finanziario per l'approfondimento e la formazione del personale del Consiglio e della Giunta sul tema degli oneri finanziari.

In Sardegna procedura interna di iniziativa del Segretario generale e del Capo Servizio Ragioneria di concerto con i Capi dei servizi consiliari interessati.

In Toscana ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della l.r. 55/2008, “I regolamenti interni del Consiglio e della Giunta possono dettare ulteriori specifiche disposizioni sui contenuti dei documenti di cui ai commi 1 e 4, sulla base delle intese di cui all'articolo 20”. La LR Toscana 1/2015 prevede che il Consiglio regionale chieda alla Giunta una verifica delle relazioni tecniche che accompagnano le proposte di legge di iniziativa consiliare e gli emendamenti consiliari; nella prassi vi è un confronto soprattutto sulle coperture finanziarie che avviene mediante scambio di e mail tra gli uffici del Consiglio e la Direzione della giunta competente in materia di bilancio.

In Umbria in base ai commi 7 e 9 dell'art. 17 bis del RI la Commissione, terminato l'esame e prima del voto finale, sulla base delle risultanze istruttorie, può trasmettere alla Giunta regionale, il testo della proposta di legge e degli emendamenti eventualmente approvati corredati dalla relazione tecnica, per la verifica di compatibilità della norma finanziaria con il bilancio regionale, rispetto alle spese obbligatorie e alle risorse vincolate o già impegnate

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>11 novembre 2021</p> <p>Gruppo di lavoro copertura finanziaria delle leggi regionali “Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali”</p> <p>Coordinamento: Alda Santarella – Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</p> <p>I dati in sintesi – aggiornamento 11 novembre 2021</p>
---	--	--

(comma 7). La Giunta regionale risponde alla verifica di cui al comma 7, entro il termine fissato dal Presidente della Commissione e comunque non oltre trenta giorni dalla richiesta. (comma 8). Gli Uffici dell’Assemblea legislativa intrattengono poi rapporti informali con gli Uffici della Giunta che si occupano del Bilancio della regione. Questi ultimi in particolare sono chiamati a collaborare in caso di presentazione in aula di emendamenti con ricadute finanziarie.

Im Veneto tra uffici di Giunta e Consiglio vi è un rapporto quotidiano in funzione dell’istruttoria dei progetti di legge, nonché dell’acquisizione periodica di database funzionale alla redazione di report mensili sulla gestione finanziaria del bilancio (cd Window su capitoli di spesa e Focus sulla gestione dei capitoli associati alle leggi regionali).

In Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell’art. 6 della LP 1/2002 per i disegni di legge di iniziativa consiliare la commissione legislativa, concluso l’esame degli articoli, richiede alla Ripartizione Finanze un parere sulla adeguatezza della copertura finanziaria.

In Provincia autonoma di Trento, mentre **per le iniziative di Giunta** gli uffici dell’esecutivo procedono autonomamente, per quelle d’iniziativa consiliare c’è un rapporto di collaborazione non formalizzato in un accordo fra i due soggetti, ma che trova una consacrazione nelle circolari e atti interni.


10. Effetti sull’iter legislativo in caso di assenza di RTF

In caso di assenza di RTF la proposta di legge è dichiarata inammissibile dal Settore Segreteria Assemblea e Affari generali del Consiglio regionale (Calabria); il testo normativo non può essere approvato (Campania); o è improcedibile (Marche).

In altri casi la Commissione consiliare competente per materia non può licenziare il progetto di legge per l’esame da parte dell’Assemblea (Liguria); o la Commissione consiliare assegnataria dell’esame della proposta di legge invita il proponente ad attivarsi presso le strutture di Giunta regionale per l’acquisizione della RTF e del parere del Servizio bilancio della Regione (Molise).

In Emilia-Romagna l’assenza della scheda RTF non impedisce la presentazione del PDL o degli emendamenti; mentre **per i progetti di legge di Giunta** è condizione di procedibilità: i progetti mancanti di RTF non possono essere approvati dalla Giunta.

In Liguria la Commissione consiliare competente per materia non può licenziare il progetto di legge per l’esame da parte dell’Assemblea. Anche in Aula, in generale, la mancanza di RTF è ostativa rispetto alla presentazione di emendamenti. La RTF viene richiesta in Commissione e in Aula anche per attestare l’invarianza finanziaria. Il Capo I bis del Regolamento Interno fissa le modalità e le procedure volte ad assicurare la qualità della legislazione durante l’esame in Commissione consiliare e in Aula, introducendo la RTF, quale requisito senza il quale la Commissione non può licenziare per l’esame dell’Assemblea alcun progetto di legge. Ai sensi dell’art. 82 quater RI, i progetti di legge con ricadute finanziarie, sia

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>11 novembre 2021</p> <p>Gruppo di lavoro copertura finanziaria delle leggi regionali “Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali” Coordinamento: Alda Santarella – Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</p> <p>I dati in sintesi – aggiornamento 11 novembre 2021</p>
---	--	---

di iniziativa della Giunta che di iniziativa consiliare, possono essere licenziati dalla Commissione consiliare competente per materia se corredati dalla Scheda tecnico-finanziaria. A tal fine la Commissione richiede alla GR tutti gli elementi utili.

In Lombardia il regolamento generale del Consiglio stabilisce che non possono essere iscritti all'ordine del giorno del Consiglio i progetti di legge, prima che siano decorsi i termini stabiliti per la trasmissione della relazione tecnica della Giunta regionale, nonché quelli assegnati alla Commissione competente in materia di programmazione e bilancio per l'espressione del parere (art. 49). Inoltre in base alle norme regionali di contabilità e del Regolamento Interno è previsto che i progetti di legge presentati al Presidente del Consiglio regionale non sono tuttavia ricevibili, tra l'altro, ove mancanti della relazione tecnica (legge regionale di contabilità e art. 81 reg. gen.).


In Puglia, nella prassi, se la PDL di iniziativa consiliare al momento del deposito presso gli Uffici del Consiglio è sprovvista di RTF, la stessa non viene assegnata alle competenti Commissioni consiliari per il prosieguo dell'iter di approvazione e rimane in sospeso sino al deposito della relazione finanziaria, poi redatta dalla Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia. **Per i DDL di iniziativa della Giunta**, si applica l'art. 34 LR 28/2001 che prevede obbligatoriamente il Referto tecnico a corredo dell'iniziativa legislativa. Anche per gli emendamenti che comportano oneri di bilancio si richiede il referto tecnico con visto di Ragioneria.

In Umbria “Non possono comunque essere iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa i progetti di legge privi della norma finanziaria, ove necessari, nonché della relazione tecnica o dell'attestazione di neutralità finanziaria redatte in conformità agli schemi di cui al comma 10.” (art. 17 bis, comma 11, del RI [cfr. deliberazione UP 201/2017 per gli schemi]).

In Trentino Alto Adige l'assenza di RFT allegata ai **ddl di iniziativa della Giunta regionale** non ha impedito in passato l'iter legislativo.

In Friuli Venezia Giulia per i progetti di legge, a termini di regolamento interno del Consiglio, la violazione dell'obbligo di presentazione della RTF a corredo del progetto di legge non è sanzionato dall'improcedibilità, ma con il rinvio da parte dell'Aula in Commissione, conclusa la discussione generale (art. 106, comma 3) Gli emendamenti presentati in Aula, non corredati dalla RTF entro l'inizio della discussione dell'articolo sono inammissibili e pertanto non possono essere posti ai voti (art. 108, comma 2 bis, del regolamento). In base alle linee guida adottate dall'Ufficio di Presidenza l'inammissibilità degli emendamenti opera solo per quelli che comportano oneri finanziari e pertanto per quelli manifestamente privi di tali oneri (a giudizio insindacabile della Presidenza) possono essere messi ai voti.

In Piemonte nel caso non venga prodotta la RTF nella fase di presentazione del provvedimento legislativo, il proponente viene invitato a compilare la RTF integrando gli elementi finanziari fondamentali relativi alla quantificazione degli oneri finanziari e delle relative coperture, onde consentirne l'assegnazione alla commissione competente. Per quanto riguarda gli emendamenti, il modulo in uso contiene uno specifico spazio dedicato agli oneri; qualora l'emendamento comporti oneri, e la Commissione o l'Aula intendano approvarlo,


	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>11 novembre 2021</p> <p>Gruppo di lavoro copertura finanziaria delle leggi regionali “Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali”</p> <p>Coordinamento: Alda Santarella – Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</p> <p>I dati in sintesi – aggiornamento 11 novembre 2021</p>
---	--	--

viene richiesto il parere della I commissione. La RTF è comunque espressamente prevista dal Regolamento interno del Consiglio regionale (art. 82, comma 1).

In Provincia autonoma di Trento non ci sono effetti sostanziali; sarebbe difficile pensare a limitazioni del potere di iniziativa legislativa (almeno se non si fornisse ai Consiglieri un supporto nella corretta redazione delle relazioni).

In Veneto vi è improcedibilità per i pdl privi di copertura solo nel caso di parere negativo espresso dalla Prima Commissione; e ciò a prescindere dalla presenza o meno della RTF.

In Toscana la RTF deve essere presente al momento della presentazione dei progetti di legge di iniziativa consiliare; in assenza il Regolamento Interno ne prevede l'improcedibilità.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>11 novembre 2021</p> <p>Gruppo di lavoro copertura finanziaria delle leggi regionali “Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali”</p> <p>Coordinamento: Alda Santarella – Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</p> <p>I dati in sintesi – aggiornamento 11 novembre 2021</p>
--	--	--

Allegato 1: Il QUESTIONARIO

Ricognizione delle procedure e prassi adottate con riferimento alle relazioni tecnico-finanziarie

in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi


(luglio 2021)

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA:

Regione/ Provincia Autonoma	Principale normativa regionale/ provin- ciale di ri- ferimento delle Schede Relazioni tecnico-fi- nanziarie (RTF)	Adozione di una procedura interna per la re- dazione RTF	Atti corredati della RTF (progetti di legge di Consi- glieri regionali, di Giunta; emendamenti)	Adozione di un mo- dello di scheda RTF	Modalità di co- pertura finan- ziaria (art. 17, comma 1, l.196/2009) e quantificazione degli oneri cd. organizzativi (art. 17, comma 6 bis, l.196/2009)	Soggetti che redi- gono le RTF e le norme finanziarie (assistenza e modalità di redazione delle norme finanziarie)	Quali uffici del Consi- glio redi- gono le RTF e di quale personale e competenze dispongono	Quale è la procedura e quali sono i soggetti com- petenti per le RTF per costi aventi im- patto sul bi- lancio auto- nomo del Consiglio	Forme di inter- locuzione/ col- laborazione tra uffici di GR e CR	Effetti sull’iter le- gislativo in caso di assenza di RTF	Note a commento

Data, _____

Compilatore/i: _____

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>11 novembre 2021</p> <p>Gruppo di lavoro copertura finanziaria delle leggi regionali “Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali” Coordinamento: Alda Santarella – Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</p> <p>I dati in sintesi – aggiornamento 11 novembre 2021</p>
--	--	--

Guida alla compilazione

1) Quali sono i riferimenti normativi regionali/provinciali per l'attuazione del principio di copertura delle leggi?

(Indicare le disposizioni regionali che riguardano le Relazioni tecnico- finanziarie (RTF), quali Statuto, legge, Regolamento Interno, deliberazione, ...)

2) E' stata formalizzata o adottata una procedura interna per la redazione delle RTF?

(Fornire indicazioni)

3) Le proposte di legge dei Consiglieri regionali sono corredate di Relazioni tecnico-finanziarie (di seguito “RTF”) fin dal momento della loro presentazione? I disegni della Giunta regionale? Gli emendamenti?

(Fornire indicazioni in merito alla redazione delle RTF)

4) E' adottata una modulistica per la redazione della scheda tecnico- finanziaria?

(Se si, indicare se la modulistica è comune tra Giunta e Consiglio e se c'è una modulistica specifica per gli emendamenti alle iniziative legislative, ...)

5) Quali modalità di copertura finanziaria sono utilizzati (art. 17, comma 1, l. 196/2009) e come vengono quantificati gli oneri cd. organizzativi (art. 17, comma 6 bis)?

(Indicare le tipologie di copertura finanziaria usate nella legislazione e se vi sono tipologie cui non si fa ricorso, ad es. utilizzo dei fondi speciali per provvedimenti in corso di approvazione. (Indicare le esperienze sulle tecniche di quantificazione di cd. oneri inespresi delle leggi regionali, ivi compresi quelli per risorse umane e per ulteriori costi, quali quelli eventualmente connessi all'attività di controllo o sanzionatoria, etc.). Si veda Relazione della Corte dei Conti (/SEZ AUT/2021/INPR))

6) Quali soggetti redigono le RTF e le norme finanziarie?

(Indicare quali soggetti redigono le RTF, in particolare con riguardo alle proposte di iniziativa consiliare e agli emendamenti dei Consiglieri. Fornire indicazioni sull'assistenza propedeutica e modalità di redazione delle norme finanziarie, in particolare con riguardo all'iniziativa consiliare)

7) Le schede tecnico-finanziarie sulle proposte di legge di iniziativa consiliare e sugli emendamenti dei Consiglieri sono redatte da uffici consiliari?

(Se si, indicare quali uffici consiliari hanno la “visibilità” del bilancio dinamico in modo da comprenderne la capienza finanziaria dei programmi, capitoli di spesa e disponibilità; come è organizzato tale l'ufficio (numero di personale, profili e competenze). Se no, indicare se vi sono forme di collaborazione con gli uffici della Giunta per la redazione delle schede; se vengono successivamente integrate e aggiornate e da parte di quali uffici)

8) Quale è la procedura e quali sono i soggetti competenti per le RTF per costi aventi impatto sul bilancio autonomo del Consiglio

(Fornire indicazioni e i riferimenti normativi)

9) Quali forme di collaborazione/interlocuzione vi sono tra uffici di Giunta e Consiglio?

(Fornire indicazioni e i riferimenti normativi ed eventuali atti interni, circolari, etc.)

10) Quali sono gli effetti sull'iter legislativo in caso di assenza di RTF?

(Fornire indicazioni e i riferimenti normativi)

11) Note a commento

(Eventuali note, ad esempio sulla buona efficacia della soluzione adottata)